

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/92 CON LA SOCIETA' SAAPA S.P.A. PER PRESTAZIONI ANNI 2018-2019 PER L'ATTIVITA' DI POST-ACUZIE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

Richiamato l'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 che disciplina la partecipazione al Servizio Sanitario Nazionale dei soggetti erogatori privati, in base al quale la Regione è tenuta, tra l'altro, a:

- definire l'applicazione degli accordi contrattuali;
- individuare i soggetti interessati;
- definire le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle AA.SS.LL. nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
- formulare indirizzi per i programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano Sanitario nazionale;
- individuare i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi eccedenti il programma preventivo concordato;

Preso atto che con D.G.R. n. 1-600 del 19 novembre 2014 e con D.G.R. n. 1-924 del 23 gennaio 2015 si è approvato il programma di revisione della rete ospedaliera in attuazione della legge n. 135/2012, definendo il fabbisogno complessivo a livello di ASL ed individuando a livello regionale quello da assegnare agli erogatori privati in funzione della necessità di integrazione della capacità produttiva;

Tenuto conto che con D.G.R. n. 30-6425 del 26-1-2018 (Programmazione Sanitaria 2018. Definizione dei tetti di spesa provvisori per l'acquisto, da parte delle ASL, di prestazioni sanitarie da erogatori privati) è stato demandato a successivo provvedimento deliberativo la definizione dei tetti di spesa per il 2018 definiti per Asl di residenza per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori pubblici e privati confermando provvisoriamente per il periodo transitorio i tetti di spesa disposti con riguardo all'acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero in acuzie, in post acuzie e di assistenza ambulatoriale da erogatori privati nell'allegato A), tabelle A e B, della D.G.R. n. 73-5504 del 3 agosto 2017;

Richiamata la D.G.R. n. 37-7057 del 14 giugno 2018 avente per oggetto "Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori pubblici e privati. Integrazione alla D.G.R. n. 73-5504 del 3 agosto 2017. Definizione dei tetti di spesa regionali ed aziendali ed approvazione dello schema di contratto per le annualità 2018-2019";

Rilevato che la sopracitata D.G.R. n. 37-7057 al riguardo della possibilità di individuare "prestazioni protette" nei singoli setting assistenziali (acuzie-postacuzie-ambulatoriali) esplicita nell'Allegato C) paragrafo D (Attività a carico dell'Asl di residenza) punto 2 quanto segue: "Definire la produzione aggiuntiva protetta per ciascuna struttura privata significativa articolato per D.G.R., disciplina, specialità e codice prestazione. L'Asl specifica per ciascun erogatore significativo (che rappresenta singolarmente $\geq 10\%$ del consumo dell'Asl di residenza) i valori e le quantità di prestazioni che devono entrare nel gruppo della produzione aggiuntiva protetta dell'Asl.";

Acquisito per le vie brevi dai funzionari regionali la specificazione che la "produzione aggiuntiva protetta" si riferisce ai contratti stipulati nel 2017 mentre per il 2018 i contratti da stipularsi con le strutture possono prevedere la quota massima pari al 30% di prestazioni protette all'interno del tetto

di spesa e che tali prestazioni possono essere individuate all'interno della disciplina a cui fa riferimento l'attività contrattata;

Considerato che sulla base delle indicazioni della citata D.G.R. n. 37-7057 del 14 giugno 2018 è stata emanata la Determina Dirigenziale n. 453 del 2-7-2018 (Valore annuale di Riferimento/Tetti per l'annualità 2018 delle prestazioni sanitarie di ricovero per acuzie e post-acuzie e di prestazioni ambulatoriali (incluso PS) per ciascun erogatore privato e progetti di sperimentazione gestionali ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i.) con la quale sono stati approvati:

- Valori di riferimento/tetti di spesa 2017 post rettifica della variazione osservata per le prestazioni CAC nelle strutture che erogano attività di ricovero (Allegato A);
- Valore annuale di riferimento per l'annualità 2018 delle prestazioni sanitarie per residenti della regione (inclusi gli stranieri, gli ENI e gli STP a carico del SSN (Allegato B);
- Valore annuale di riferimento per l'annualità 2018 delle prestazioni sanitarie per residenti di altre regioni (Allegato C);
- lo schema di contratto per il biennio 2018-2019, che rettifica l'allegato B1 della D.G.R. n. 37-7057 del 14 giugno 2018;

Considerato che sulla base delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 37-7057 del 14 giugno 2018 e della DD 453 del 2-7-2018 è stata presentata da parte dell'Asl TO4 con nota del 30-7-2018 (prot. n. 68170) la proposta di sottoscrizione del contratto 2018-2019 inerente l'attività di post-acuzie alla Società SAAPA S.p.A. presso la struttura operativa Ospedale Civico della Città di Settimo Torinese – Via S. Cristina 3 – Settimo Torinese per l'attività di ricovero di post-acuzie (Riabilitazione e Lungodegenza) definendo il valore di riferimento per il 2018 pari ad € 8.332.950,00;

Tenuto conto che la Società SAAPA S.p.A. ha aderito in via informale alla proposta di sottoscrizione del contratto 2018-2019 come esplicitato nel punto precedente;

Rilevato che le Direzioni Generali hanno convenuto in un incontro tenuto presso l'Asl Città di Torino in data 9/8/2018 di inserire nel contratto anche l'elenco delle prestazioni protette sino alla copertura del 30% del complessivo tetto di spesa per l'attività di ricovero nelle specialità Riabilitazione e Lungodegenza;

Definito l'elenco delle prestazioni protette che rappresentano un valore complessivo pari a € 2.499.885,00 (30% del valore di riferimento complessivo) il cui elenco è compreso nel contratto;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del contratto di cui all'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Distretto Settimo T.se, dott. Giovanni CARUSO, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

Visti il D.Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. 190 del 6/11/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare il contenuto delle premesse che qui si intendono integralmente sottoscritte;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

2. di dare atto che con D.G.R. n. 37-7057 del 14 giugno 2018 e successiva D.D. 453 del 2 luglio 2018 sono state fornite le indicazioni per la formulazione dei contratti con le strutture private per il biennio 2018-2019;
3. di approvare l'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce il contratto 2018-2019 redatto secondo le indicazioni regionali, presentato e condiviso con la Società SAAPA S.p.A. ed inerente l'attività di ricovero di post-acuzie (Riabilitazione e Lungodegenza) presso l'Ospedale Civico della Città di Settimo Torinese che individua per il 2018 in € 8.332.950,00 il valore di riferimento per l'attività complessiva e in € 2.499.885,00 il valore delle “prestazioni protette”;
4. di dare atto che, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, il contratto verrà trasmesso formalmente per la sottoscrizione alla SAAPA S.p.A. e, successivamente alla sottoscrizione congiunta, all'Assessorato Sanità della Regione Piemonte;
5. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria per quanto di competenza (autorizzazione alla spesa);
6. di effettuare la pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012 sul sito internet aziendale nell'area 2 Amministrazione trasparente”;
7. di dare atto che la struttura sarà tenuta all'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
8. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 c. 3 della Legge Regionale n. 10 del 24-1-1995.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1005 DEL 14/08/2018

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/92
CON LA SOCIETA' SAAPA S.P.A. PER PRESTAZIONI ANNI 2018-2019 PER
L'ATTIVITA' DI POST-ACUZIE**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 21/08/2018

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 31/08/2018

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 16/08/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

CARUSO GIOVANNI - Responsabile ASLTO4 - S.C. DISTRETTO SETTIMO

PIVETTA DANIELA - Responsabile del procedimento ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MARCHISIO SARA - Direttore DIRETTORE SANITARIO

ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE

CIOFFI EMILIA - il responsabile della pubblicazione

Accordo contrattuale

tra

l'ASL TO4 con sede legale in Chivasso, via Po n. 11, (C.F. 09736160012)

rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Lorenzo Ardissoni;

di seguito denominata "Azienda Sanitaria Locale" o "ASL"

e

la Società SAAPA S.p.A. con sede legale in Settimo Torinese Via Santa Cristina n. 3 (P.

IVA 08507160011) rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Gianoglio;

di seguito denominata "Società"

premesso che:

1 gli articoli 8-bis, quater e quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. disciplinano la partecipazione al SSN degli Erogatori Privati;

2 con DGR 3 agosto 2017, n. 73-5504, sono state definite le regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati e contrattati per il triennio 2017-2019, i tetti di spesa regionali e di ASL per il 2017 ed è stato approvato lo schema di contratto a valere per le strutture private e di accordo contrattuale a valere per i presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78 ed i progetti di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;

3 con DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057, sono stati aggiornati per il 2018-2019 i suddetti tetti di spesa e lo schema di contratto/accordo contrattuale;

4 con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. è stata disposta la sottoscrizione del presente accordo contrattuale in attuazione della citata DGR;

5 il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato

con richiamo alle precedenti DGR n. 23-264 del 28.8.2014, n. 58 - 869 del

29.12.2014, n. 67-1716 del 6 luglio 2015, successivamente modificata ed integrata dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 72 - 1997 del 31.7.2015, n. 13-2022 del 5 agosto 2015, n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, n. 30-3016 del 7 marzo 2016 e n. 12-3730 del 27 luglio 2016, la Giunta Regionale, con Deliberazione del 14 novembre 2016, n. 27-4198 recante ad oggetto "Approvazione della proroga in sanatoria dei termini previsti dalla d.g.r. n. 12-3730 del 27 luglio 2016 per l'avvio del complessivo assetto dei posti letto contrattati di cui alla d.g.r. n. 67-1716 del 6 luglio 2015 e s.m.i." prorogava la sperimentazione gestionale in corso sino alla data del 31/12/2016 in attesa di completamento delle procedure di accreditamento ed autorizzazione. Rilevato che la stessa DGR 3 agosto 2017, n. 73-5504, al punto 15 del dispositivo demanda "alle AASSLL Città di Torino e TO4 socie della società S.A.A.P.A. S.p.A., ogni adempimento connesso alla revisione del programma di sperimentazione gestionale relativo alla gestione dell'ospedale di Settimo T.se in coerenza ai p.l. accreditati e contrattati, prorogando il programma, ai sensi dell'art. 23 comma 6 L.R. 12/2008 e s.m.i., per il tempo necessario all'adeguamento degli atti societari, e comunque non oltre il 31.12.2017.

Rilevato che le specializzazioni (Riabilitazione e Recupero Funzionale e Lungo Degenza), attive presso la struttura dell'Ospedale civico di Settimo Torinese e gestite nell'ambito della sperimentazione gestionale sono classificate, a seguito di determinazione dirigenziale n. 518 del 29/7/2010, con specifico codice di "struttura a gestione diretta" HSP 11 010023 bis 04 e pertanto considerata parte integrante, seppure distinta dai presidi ASL, della rete ospedaliera pubblica.

Preso atto che la società SAAPA, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Regione Piemonte n. 1-600 del 19 novembre 2014, successivamente integrata con deliberazione n. 1-924 del 23 gennaio 2015, relative

distribuzione coerente all'ordinato fisiologico andamento della domanda.

4. Qualora per giustificato motivo l'Erogatore non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto dovrà dare tempestiva comunicazione all'ASL, la quale informerà le Aziende dell'Area omogenea di programmazione e la Regione. Similmente si dovrà comunicare la ripresa dell'esecuzione.

Articolo 2 - Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi.

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione, e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. La struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, L. n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autorizzativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, l'Erogatore trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto

economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari),

redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

5. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL, fatte

salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale,

subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Articolo 3 – Limiti finanziari.

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni da

rendere ai residenti nelle varie AASSLL dall'insieme degli erogatori privati

contrattati sono assunti i tetti di spesa, complessivi e invalicabili, previsti dalla

DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057 e riportati nell'allegato B).

2. Per il 2018 sono assegnati all'Erogatore i seguenti valori di riferimento per la

produzione di prestazioni da rendere a residenti in regione e, ai sensi della

circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000, agli STR (stranieri

paesi Ue/SEE/in Convenzione), ENI (europeo non iscrivibile) ed STP (stranieri

temporaneamente presenti a carico del SSN):

a) ricovero in acuzie €. ---- ,00;

b) specialistica ambulatoriale €. -----.,00

3. Per il 2019 si assumono i valori di acuzie e di specialistica ambulatoriale che

saranno definiti dalla Regione con riferimento a quelli negoziati per l'annualità

2018, eventualmente ridotti o incrementati del 70% della minore o maggiore

produzione realizzata entro il 110% dei valori di riferimento, eventualmente

riproporzionando ai limiti dei tetti di spesa regionali per setting assistenziale

laddove la sommatoria delle eccedenze superi quella delle economie.

4. a) Per le prestazioni di assistenza domiciliare a favore di residenti in regione è

assegnato un valore di riferimento annuo pari ad €. --- .,00.

b) Per le prestazioni di post acuzie a favore di residenti in regione è assegnato un	
valore di riferimento annuo pari ad €.	8.332.950 ,00.

5. Ai fini del recupero della mobilità passiva, per l'incremento, rispetto all'anno precedente, della produzione di prestazioni definite sulla base degli indirizzi regionali nell'apposita sezione dell'allegato C), si assegna per il 2018 un tetto di spesa di €. --- .,00In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR sono riassunti i seguenti valori annui di riferimento per la Stuttura:

- per recupero della mobilità passiva sulla base degli indirizzi regionali, per specifiche prestazioni/DRG definiti nell'apposita sezione dell'allegato C), €. . .

6. Per prestazioni rese a residenti in altre regioni nel 2018:

a) per la produzione/spesa di prestazioni di alta complessità è assegnato un valore di riferimento di € . ---- ,00 ;

b) per il ricovero di media e bassa complessità è assegnato un tetto di spesa/produzione di € ---,00 ;

7. Per l'esercizio delle funzioni riconducibili a , nelle more del provvedimento regionale di riordino dei finanziamenti per le funzioni assistenziali, è previsto l'importo di € ,00 - assegnato, nel caso di IRCCS, per il secondo semestre 2018 a completamento del programma sperimentale triennale 2015-2017 di ricerca applicata ex DGR 5 agosto 2015, n. 13-2022 - che rappresenta un limite massimo da verificare dall'ASL a consuntivo sulla base dei costi sostenuti, in coerenza al servizio garantito, ai risultati raggiunti ed alle attività effettivamente svolte

8. Per la somministrazione dei farmaci (file F) è previsto il rimborso ai costi sostenuti dall'erogatore o, se inferiori, ai prezzi di riferimento delle gare regionali ridotti dalle eventuali quote dovute dalle aziende farmaceutiche in applicazione	
--	--

della così detta “rimborsabilità condizionata” di taluni farmaci.

9. L'Erogatore accetta i tetti di spesa per ASL di residenza, i valori di riferimento assegnati, i tetti di spesa per il recupero della mobilità passiva fuori regione, e quelli per le prestazioni diverse dall'alta complessità rese a residenti in altre regioni, il sistema tariffario vigente nella Regione Piemonte e quello di remunerazione delle prestazioni rese, comprese le regole di regressione economica nel caso in cui l'insieme delle prestazioni erogate dai privati contrattati superi i limiti per ASL di residenza dei pazienti.

10. L'erogatore prende atto ed accetta l'applicazione del sistema di valutazione della qualità che potrà comportare incrementi o riduzioni del 2,5% per premialità o penalizzazione secondo i criteri definiti dalla Regione. Il calcolo degli indicatori sarà effettuato utilizzando il Protocollo PNE contestualizzato a livello regionale.

11. I tetti di spesa complessivi e invalicabili delle AASSLL, i valori di riferimento assegnati all'erogatore e i tetti di spesa per i residenti fuori regione e per il recupero della mobilità passiva si mantengono anche in caso di variazione comunque intervenuta dei valori delle tariffe di riferimento, sia per modifica della fascia di accreditamento, sia per revisione dei tariffari regionali, intendendosi in tal caso rideterminate le prestazioni oggetto del contratto nella misura necessaria a mantenere i valori fissati.

12. Per le prestazioni di CAVS è previsto che vengano contrattati con accordo separato

Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni erogate

1. I valori indicati all'articolo 3, commi 2, lett. a), b), e 4, non rappresentano un limite di produzione invalicabile per l'erogatore poiché, in coerenza alla programmazione sanitaria dell'ASL, potranno essere remunerate anche

prestazioni erogate oltre i suddetti valori, purché nei limiti dei tetti di spesa complessivi e invalicabili assegnati alle AASSLL di residenza e del 110% dei valori di riferimento contrattati.

2. I valori delle produzioni entro il 110% potranno comunque subire delle riduzioni per effetto del superamento dei limiti delle AASSLL di residenza e della conseguente applicazione dei meccanismi di regressione economica, secondo le regole riportate nell'allegato D) al contratto.

3. La remunerazione a saldo della produzione per i residenti in regione avviene considerando separatamente ricovero per acuti, ricovero per post-acuti e specialistica ambulatoriale comprensiva dell'assistenza domiciliare con le seguenti regole:

a) la valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico;

b) il valore della produzione a base delle regole di remunerazione contrattuale include gli abbattimenti in conseguenza degli ordinari controlli di tempestività, di pre-valorizzazione e di post-valorizzazione;

c) non saranno riconosciuti i valori economici delle prestazioni eccedenti il 110% dei valori annui di riferimento contrattati;

d) qualora i valori delle prestazioni realizzate da tutti gli erogatori per i residenti di ciascuna ASL, per ciascun setting assistenziale, risultino inferiori ai tetti di spesa assegnati alle AASSLL per i residenti, all'erogatore verrà corrisposta l'intera valorizzazione della produzione entro il limite massimo del 110% dei valori di riferimento contrattati;

- e) qualora i valori delle prestazioni realizzate da tutti gli erogatori per i residenti di ciascuna ASL, per ciascun setting assistenziale, risultino superiori ai tetti di spesa assegnati alle AASSLL per i residenti, si ridurrà il valore riconosciuto a ciascun erogatore secondo il meccanismo di regressione economica, di cui all'allegato D) al contratto, in modo che le valorizzazioni complessive rientrino nei limiti dei suddetti tetti di spesa invalicabile delle AASSLL;
- f) i valori della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza domiciliare sono compensabili e l'eventuale eccedenza di produzione oltre il 110% del valore di riferimento di prestazioni ambulatoriali (comprensivo dell'assistenza domiciliare) può essere compensata, e quindi economicamente riconosciuta, a fronte di una corrispondente e correlata economia entro il 110% del valore fissato per il ricovero (compensazione a livello di Erogatore);
- g) non si procede alla regressione nei casi in cui gli esuberi dei tetti di spesa delle AASSLL per la specialistica ambulatoriale siano compensati da un corrispondente e correlato avanzo del ricovero (compensazione a livello di ASL);
- h) saranno esclusi dalla regressione economica i valori delle prestazioni cosiddette "protette", riportate nell'allegato C) al contratto;
- i) in ogni caso, per ciascun setting assistenziale, l'eventuale applicazione dei meccanismi di regressione non potrà determinare una remunerazione inferiore al valore della produzione resa entro il 95% dei valori di riferimento contrattati;
- j) gli incrementi di produzione, in termini di valore rispetto al precedente anno, di prestazioni contrattate per il recupero di mobilità passiva (art. 3, comma 5, e allegato c) al contratto) saranno separatamente remunerati, entro il

contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. In caso di riscontro di prestazioni in contestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate fino alla loro definizione da rendersi comunque entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

4. Entro il primo trimestre dell'anno successivo l'ASL verifica le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto di volumi, tipologie concordate per destinazioni di residenza e per recupero di mobilità passiva fuori regione, e comunica alla Regione le informazioni necessarie ai fini della regressione economica che si definirà nei successivi trenta giorni. In caso di mancata contestazione, si procede alla liquidazione del saldo provvisorio della produzione erogata, ex articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di contestazione, l'ASL sospenderà la liquidazione delle partite contestate fino alla relativa definizione.

5. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti in relazione a prestazioni che, a seguito di ulteriori controlli, risultassero rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, nei limiti della prescrizione.

6. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ASL, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere compensate con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a

requisiti amministrativi.

7. Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

Articolo 6 – Erogazione di prestazioni.

1. Per una più razionale ed efficiente gestione degli accessi ai servizi, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ASL e/o dalla Regione, la struttura erogatrice assicura:

- a) la condivisione con l'ASL delle agende di prenotazione e il monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sul Centro Unico di Prenotazione regionale;
- b) l'adesione al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, attraverso la condivisione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito, e la corretta gestione del consenso informato;

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., la struttura è tenuta ad indicare, in un'apposita sezione nel proprio sito denominata «Liste di attesa», i tempi medi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

3. Fermo restando il limite giornaliero di capacità produttiva complessiva, l'utilizzo flessibile dei posti letto della struttura è consentito entro i limiti quantitativi dei letti accreditati delle aree funzionali omogenee. I posti letto

contrattati sono intesi come medi annui e il limite di occupazione giornaliero pari a quello degli accreditati.

4. La capacità produttiva non contrattata è utilizzabile dalle ASL socie per esigenze dovute a emergenze e conseguente necessità di maggiore rotazione su posti letto per acuzie e sarà regolata con apposita convenzione

•

Articolo 7 – Verifiche e controlli.

1. L'ASL e l'Erogatore verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR 28 ottobre 2013, n. 24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. L'Erogatore si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 8 - Sospensione e risoluzione del contratto.

1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

2. Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli elementi

essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

4. In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto, purché contestati formalmente, il contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.

6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL e della Regione.

7. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Articolo 9 – Clausola di manleva.

1. La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad

esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 10 – Clausola di salvaguardia.

1. Con la sottoscrizione del contratto l'Erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe di riferimento, nonché ogni altro atto presupposto o collegato agli stessi, in quanto determinanti il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione, con la sottoscrizione del contratto l'Erogatore rinuncia ad eventuali azioni o impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti.

Articolo 11 - Durata, aggiornamento e rinvio normativo.

1. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2019. Non è tacitamente prorogabile. Rientrano nel contratto anche le prestazioni rese nel corso del 2018 antecedentemente alla sottoscrizione.
2. Fatto salvo l'articolo 3, comma 3, per il 2019 si prevede la stipula di una integrazione al contratto che recepisca i valori di riferimento quantificati dalla Regione per il 2019 nonché i tetti di spesa e le prestazioni contrattate per il recupero della mobilità passiva.
3. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL dalla necessità dell'Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze l'Erogatore potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL.

4. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 12 – Bollo e registrazione.

1. Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 13 - Foro competente.

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Li, ... / ... / 2018

Per l'ASL

Per la Struttura

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dr.Lorenzo Ardisson

Dr.ssa Gabriella Gianoglio

Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 1341 e 1342 del cod. civ. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli 2 (Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi), 3 (Limiti finanziari), 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate), 5 (Modalità di pagamento), 9 (Clausola di manleva), 10 (Clausola di salvaguardia).

Per l'ASL

Per la Struttura

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dr.Lorenzo Ardisson

Dr.ssa Gabriella Gianoglio

Allegato A) STATO DI ACCREDITAMENTO

AZIENDA: SAAPA - OSPEDALE CIVICO DI SETTIMO T.SE

COD. AZ. SEDE VIA SANTA CRISTINA 3RICOVERO

COD. HSP11 010023 04

ATTO/I DI AUTORIZZAZIONE: procedura in corso con parere favorevole rilasciato con determina n. 1270 del 25/07/2018 del Direttore S.C. Distretto Nord-ovest dell'Asl Cn1

ATTO/I DI ACCREDITAMENTO: procedura in corso

	P.L.	P.L.	CONTRATTATI
DISCIPLINE	AUTORIZZATI	ACCREDITATI	2018-2019
60 RRF	59	59	50
56 LD	82	82	70
CAVS	94	94	80

Allegato B) TETTI DI SPESA INVALIDABILI PER ASL DI RESIDENZA 2018 e 2019

ASL	ACUZIE	POST ACUZIE	AMBULATORIO
ASL CITTA' DI TORINO	54.043.471	41.902.898	76.491.499
ASL TO3	27.852.743	19.316.259	35.538.514
ASL TO4	33.885.737	23.528.451	25.952.050
ASL TO5	16.124.940	9.522.846	19.018.050
ASL VC	7.120.915	6.146.463	6.275.594
ASL BI	6.068.367	2.128.646	3.998.726
ASL NO	10.337.622	14.074.825	11.496.433
ASL VCO	10.598.260	9.336.274	6.972.598
ASL CN1	8.954.326	10.279.218	3.708.503
ASL CN2	5.688.967	4.704.967	3.903.527
ASL AT	5.755.793	4.317.112	5.634.761
ASL AL	17.753.837	3.363.725	14.383.543
TOTALE ASL	204.184.978	148.621.683	213.373.799
Ausiliatrice art. 26 l. 833/78		2.404.773	2.276.290
Trasferimento Guttuari			718.144
TOTALE REGIONE	204.184.978	151.026.456	216.368.233

Allegato C) PRESTAZIONI CONTRATTATE

Assunto a riferimento il case mix del precedente anno, l'ASL richiede le seguenti prestazioni che, se realizzate, saranno escluse dall'eventuale regressione economica.

PRESTAZIONI PROTETTE *

Cod./DGR	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	ASL RESIDENZA	N. PRSTAZIONI	VAL. TARIFFA	VAL. PROTETTO
TOTALE ACUZIE					
014	Emorragia intracranica o	Torino-To4	57		617.187,70
236	Fratture dell'anca e della	Torino-To4	48		422.146,94
235	Fratture del femore	Torino-To4	41		387.998,97
245	Malattie dell'osso e	Torino-To4	100		463.850,99
082	Neoplasie dell'apparato	Torino-To4	14		66.836,00
087	Edema polmonare e	Torino-To4	24		147.532,00
127	Insufficienza cardiaca e shock	Torino-To4	38		202.448,40
320	Infezioni del rene e delle vie	Torino-To4	11		74.967,20
395	Anomalie dei globuli	Torino-To4	2		19.126,80
576	Setticemia senza	Torino-To4	18		97.790,00
TOTALE POST ACUZIE					2.499.885,00

TOTALE AMBULATORIO					

** Importi complessivi massimi entro il 30% dei valori contrattati per ciascun setting assistenziale. Per importi eccedenti il limite saranno considerate non protette le prestazioni indicate per ultime)*

PRESTAZIONI CONTRATTATE PER RECUPERO DELLA MOBILITÀ PASSIVA *

Cod./DGR	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	PROD 2017	PROD 2018 *	VAL. INCREMENTO *
TOTALE RICOVERO *				
TOTALE AMBULATORIO *				

** con possibilità di compensazione*

Allegato D)

REGOLE DI VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

RESA A RESIDENTI NELLA REGIONE AI FINI DELLA REMUNERAZIONE

- 1.** La regressione economica si applica quando la sommatoria dei valori delle prestazioni erogate dall'insieme degli erogatori privati supera i tetti di spesa invalicabili assegnati alle AASSLL per l'acquisto di prestazioni da privati contrattati a favore di propri residenti.
- 2.** Ai fini della eventuale regressione si considerano separatamente le prestazioni rese per ricovero in regime di acuzie, ricovero in post acuzie e specialistica ambulatoriale.
- 3.** I valori di produzione a base dei calcoli della regressione si assumono al netto degli abbattimenti conseguenti agli ordinari controlli effettuati sulla produzione; abbattimenti applicati per i controlli di tempestività, di pre-valorizzazione e di post-valorizzazione.
- 4.** Vengono dapprima rimodulati i tetti di spesa di ricovero ed ambulatorio delle AASSLL in conseguenza di eventuali incrementi dei valori di riferimento dell'ambulatorio compensati da riduzioni di ricovero attuati dalle AASSLL in sede di sottoscrizione dei contratti. Gli adeguamenti sono effettuati nel rispetto dei volumi complessivi di ciascuna ASL di residenza (aggregato dei setting assistenziali) utilizzando i valori e le informazioni trasmesse dalle AASSLL di competenza territoriale.
- 5.** Vengono individuate le prestazioni contrattate per il recupero della mobilità passiva e quindi valorizzati - entro il valore complessivo specificamente contrattato (compensando di ricovero e ambulatorio) -

	gli incrementi di valore sul precedente anno, compensando ricovero ed	
	ambulatorio. Le prestazioni valorizzate vengono escluse dai successivi	
	calcoli e il corrispondente valore sarà infine aggiunto a quello risultante	
	post regressione.	
	6. Le restanti prestazioni sono categorizzate singolarmente, ai fini	
	dell'eventuale regressione, con le necessarie specifiche, secondo le	
	macrocategorie previste dall'allegato C) alla DGR n. 73-5504 del 3	
	agosto 2017, dall'allegato C) alla DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057 e	
	dall'allegato C) al contratto.	
	7. Si effettuano le compensazioni a livello di singolo erogatore tra le	
	eccedenze dei valori di produzione dell'ambulatorio (compresa	
	l'assistenza domiciliare) e l'eventuale residuo del tetto di ricovero	
	(acuzie e postacuzie), riconoscendo eventuali eccedenze oltre il 110%	
	del valore di ambulatorio se compensate da corrispondente economia	
	entro il 110% del ricovero.	
	8. Vengono scartate le prestazioni, da ultimo erogate in ordine temporale,	
	per importi pari alle eventuali eccedenze non compensate, escludendo	
	(dallo scarto) quelle di alta specialità e quelle protette di cui all'allegato	
	C) alla DGR n. 73-5504 del 3 agosto 2017, all'allegato C) alla DGR 14	
	giugno 2018, n. 37-7057 , e all'allegato C) al contratto.	
	9. Vengono di conseguenza rimodulati i tetti di spesa delle AASSLL di	
	residenza interessate dalle compensazioni, tenendo altresì conto	
	dell'assistenza domiciliare.	
	10. I valori della produzione degli erogatori non interessati alla	
	compensazione vengono eventualmente ricondotti al 110% dei valori di	

		riferimento.	
		11. Sono scartate le prestazioni da ultimo erogate in ordine temporale per importi pari alle eccedenze, escludendo (dallo scarto) quelle di alta specialità e quelle protette di cui all'allegato C).	
		12. Le sommatorie delle produzioni di tutti gli erogatori per ciascuna ASL di residenza e setting assistenziale sono confrontate con i tetti di spesa invalicabili per ASL di residenza e setting assistenziale (rimodulati a seguito delle compensazioni) al fine di individuare l'entità degli eventuali importi di regressione.	
		13. Si effettuano le possibili compensazioni a livello di ASL di residenza, nei casi in cui l'esubero del tetto di spesa di ASL per la specialistica ambulatoriale (compresa l'assistenza domiciliare) sia compensato da un corrispondente e correlato avanzo del ricovero in acuzie e/o post acuzie.	
		14. Vengono di conseguenza rimodulati i tetti di spesa delle AASSLL di residenza interessate e quindi, per differenza, definiti gli importi di regressione complessiva di ciascuna ASL per setting assistenziale.	
		15. Secondo necessità, alle produzioni interessate sono consequenzialmente applicati i seguenti criteri di regressione, sino al raggiungimento degli importi (calcolati al precedente punto) necessari a ricondurre i valori delle produzioni remunerabili entro i limiti dei tetti dell'ASL di residenza, escludendo, di volta in volta, dalle produzioni interessate i valori delle prestazioni protette individuate dall'allegato C) alla DGR n. 73-5504 del 3 agosto 2017, all'allegato C) alla DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057, o dall'ASL nell'allegato C) al contratto.	

RICOVERO IN ACUZIE		
ORDINE	MACROGRUPPO	% MASSIMA
I	LEA	20%
II	BASSA SPECIALITA'	10%
III	MEDIA SPECIALITA'	10%
IV	TUTTE LE PRESTAZIONE NON PROTETTE	proporzionale
RICOVERO IN POST ACUZIE		
ORDINE	MACROGRUPPO	% MASSIMA
I	BASSA SPECIALITA'	10%
II	MEDIA SPECIALITA'	10%
III	TUTTE LE PRESTAZIONI NON PROTETTE	proporzionale
SPECIALISTICA AMBULATORIALE		
ORDINE	MACROGRUPPO	% MASSIMA
I	DGR N. 44-3399/2016 E DM APPROPRIATEZZA	15%
II	TUTTE LE PRESTAZIONI NON PROTETTE	proporzionale

16. L'applicazione dei meccanismi di regressione economica di cui ai punti precedenti non potrà in ogni caso determinare remunerazioni inferiori al 95% dei valori di riferimento assegnati all'erogatore. Tale livello di garanzia, in assenza di disponibilità residue del tetto complessivo per residenti del SSR (aggregato dei tetti di ASL per residenti ridotto dalla produzione complessiva post regressione economica), sarà assicurato riducendo proporzionalmente, per ciascuna ASL di residenza, le eccedenze di produzione - post regressione economica - quantificate rispetto alla valore di riferimento negoziato.

17. Secondo il seguente ordine consequenziale si provvede al riutilizzo

delle eventuali disponibilità residue del tetto complessivo per residenti
del SSR

RIUTILIZZO DEI RESIDUI	
ORDINE	FINALITA'
I	Assicurare il livello di garanzia di regressione massima del 95%
II	Remunerare le prestazioni di alta complessità abbattute
III	Ridurre proporzionalmente il livello di regressione ambulatoriale

18. Gli importi valorizzati al 3. per recupero della mobilità passiva sono
aggiunti a quelli risultanti dalla regressione per definire l'importo della
remunerazione complessiva.